



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Consiglio Universitario Nazionale

Al Sig. Ministro
Sen. Stefania Giannini
SEDE

OGGETTO: Raccomandazione ammissibilità degli abilitati alla ASN ai contratti RTD di tipologia B.

Adunanza del 26 marzo 2014

IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE

Visto l'Art.18 comma 1 lettera b) della Legge 30 dicembre 2010 n. 240, che prevede l'ammissione ai procedimenti di chiamata di professori associati degli studiosi in possesso dell'abilitazione per il settore concorsuale oggetto del procedimento.

Visto l'Art. 24 comma 3 lettera b) della succitata Legge 240/2010 che, per i contratti triennali di ricercatore a tempo determinato della tipologia suscettibile di chiamata diretta su posti di professore associato in caso di conseguimento dell'abilitazione nazionale, prevede la riserva ai soli candidati che abbiano usufruito di contratti di tipologia a) ovvero di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, o di borse *post*-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri.

RILEVA

la sostanziale incongruenza di fatto e di diritto di una norma che non consente l'attribuzione di contratti di ricercatore a tempo determinato di tipologia b) a quegli studiosi che, pur avendo già conseguito l'abilitazione scientifica nazionale per il settore concorsuale oggetto del contratto, e avendo quindi pieno titolo a partecipare alle relative valutazioni per la chiamata su posti di professore associato, non trovandosi nelle particolari condizioni previste dalla riserva di cui al succitato Art. 24 comma 3 lettera b) non possono essere reclutati a tempo determinato in una posizione sostanzialmente propedeutica proprio alla chiamata su posti di associato.

Tale incongruenza priva studiosi, la cui validità è già stata oggetto di un formale riconoscimento in virtù dell'abilitazione scientifica da essi conseguita, di un'opportunità di reclutamento nel sistema universitario difficilmente sostituibile con altre, e comunque più aleatorie, forme di assunzione

temporanea, e nel contempo priva il sistema stesso di una più ampia possibilità di selezione tra studiosi di dignità scientifica almeno paragonabile, se non talvolta superiore.

IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE PERTANTO AUSPICA

che si individuino quanto prima e si pongano in atto gli opportuni interventi normativi atti ad estendere a tutti gli studiosi in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale relativa allo specifico settore concorsuale la possibilità di accedere ai contratti di ricercatore a tempo determinato di tipologia b), con le modalità previste dai pertinenti regolamenti d'Ateneo, indipendentemente dal possesso del requisito di cui all'Art. 24 comma 3 lettera b) della Legge 30 dicembre 2010 n. 24.

IL PRESIDENTE

(Andrea LENZI)